

Illegittima la clausola contenuta nella *lex specialis* che non consente alle imprese concorrenti la produzione del certificato di qualità in copia conforme all'originale

Così ha stabilito, in sostanza, il TAR Piemonte (Sezione I), con la sentenza n. **2334 del 26 ottobre 2009**, pronunciandosi in merito all'esclusione da una gara di una delle due imprese componenti un'ATI che aveva prodotto copia della certificazione di qualità con la dicitura "copia conforme all'originale", anziché in originale o in copia autenticata da un'Autorità amministrativa o da un notaio, così come richiesto dal disciplinare di gara.

I giudici amministrativi evidenziavano, preliminarmente, la condivisibilità del principio secondo cui laddove la *lex specialis* di gara prescrive che determinati requisiti possono essere provati soltanto con la produzione di determinati documenti, debba essere preclusa all'impresa concorrente la possibilità di ricorrere allo strumento alternativo della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, in quanto ciò significherebbe forzare il meccanismo delle regole di gara e violare il principio della *par condicio* fra i concorrenti (cfr. *Consiglio di Stato*, sez. V, 11 maggio 2009, n. 2871).

Tuttavia, è pur vero che tale principio non può essere applicato pedissequamente, ma deve essere sempre posto in relazione ai documenti o ai fatti che si intendono produrre in sede di gara.

Dovendo, nel caso di specie, le imprese concorrenti dimostrare il possesso della certificazione di qualità e l'attestazione SOA, si riteneva sufficiente la produzione della stessa in forma autocertificata.

Infatti, secondo i giudici investiti della questione, l'obbligo imposto dalla Stazione Appaltante di produrre il certificato in originale o in copia autentica, ben lungi dal costituire un "eccesso di scrupolo" (cfr. 8 dicembre 2008, n. 958), costituiva inadempimento gravoso, inutile e contrastante con i principi di semplificazione che la migliore dottrina ha recentemente qualificato come principi di valenza costituzionale (cfr. C. cost 350 del 2008).

Sul punto giova evidenziare che l'autocertificazione, quale strumento di semplificazione amministrativa, utilizzabile nei rapporti con le pubbliche amministrazioni, consiste nella facoltà, riconosciuta ad ogni interessato, di comprovare, con una propria dichiarazione, in sostituzione dei normali certificati, diversi fatti, stati o qualità personali, per cui appare evidente che in tali situazioni debbano adottarsi gli strumenti all'uopo introdotti dal DPR 445/00, come l'autocertificazione, in base al cui art. 19 "la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 47 può riguardare anche il fatto che la copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di titoli di studio o di servizio sono conformi all'originale".

A ciò si aggiunge che l'autocertificazione trova pieno ambito di applicazione nella materia degli appalti pubblici ove si consideri l'articolo 77 del DPR 445/00 (novellato dall'articolo 15 del collegato ordinamentale alla legge finanziaria 2003 - Legge 3/2003), prevede l'estensione degli istituti di semplificazione anche nelle procedure di aggiudicazione e affidamento di opere pubbliche o di pubblica utilità, di servizi e di forniture, ancorché regolate da norme speciali.

L'Ufficio Consulenza